

## **13/03/2012 - Polizze italiane R.C. auto intermediate a San Marino: applicabilità art.34 DL n. 1/2012**

**In che misura si applicano le disposizioni dell'art.34 del Decreto Legge italiano 24 gennaio 2012 n. 1 ai contratti R.C. auto emessi da compagnie assicurative italiane ma intermediati nel territorio della Repubblica di San Marino?**

I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 27 della Legge n.165/2005 che intermediano contratti r.c. auto di compagnie assicurative italiane, presso la propria sede sammarinese, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti nella Repubblica di San Marino, indipendentemente dalla residenza dei soggetti e dalla targa di circolazione dei veicoli a cui detti contratti si riferiscono. Di contro, qualora l'intermediazione delle polizze avvenga presso sedi secondarie ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, dovrà essere osservata la normativa italiana vigente in materia.

Ciò premesso in linea di principio, nulla osta alla volontaria adozione degli ulteriori presidi introdotti dalla citata normativa italiana anche alle polizze intermediate a San Marino, nell'interesse dell'intermediario e della Compagnia assicurativa italiana a contenere i rischi legali connessi all'intermediazione delle polizze in territorio estero, tenuto conto che:

- a) l'art. 34, comma 2 del suddetto Decreto recita: *"il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato"*;
- b) l'art. 34, comma 3 del Decreto medesimo recita: *"il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della Compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000"*;
- c) l'art. 180, comma 1 del Codice delle assicurazioni vigente in Italia recita: *" i contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana"*.